

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITA' ED I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 30 APRILE 2014 VERIFICATEASI NEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E NONANTOLA IN PROVINCIA DI MODENA.

Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva prevede, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, criteri e modalità per la concessione di contributi per i danni a parti comuni di immobili ad uso abitativo, ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o di un terzo di cui all'articolo 3, ai beni mobili essenziali e funzionali all'uso abitativo ubicati nelle abitazioni principali danneggiate, e ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena.
2. Ai sensi del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, i Comuni colpiti dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 sono quelli individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 Agosto 2014, ovvero, i Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena.
3. I danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi di cui al presente articolo; pertanto, la loro tipologia deve essere compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.
4. Costituiscono titolo per l'erogazione dei contributi, la riparazione dei danni o l'acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, comprovati da documentazione giustificativa di spesa come indicato all'articolo 10.
5. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni ai beni immobili ad uso produttivo, ai beni mobili e ai beni mobili registrati, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva per la cui disciplina si rinvia all'ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 relativa agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva. Qualora l'unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale dell'esercente un'attività produttiva sia collegata o ubicata in un immobile ad uso produttivo danneggiato si applica il comma 5 dell'articolo 1 della richiamata ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014.
6. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui al presente comma è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento.
7. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva:
 - a) i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva, inagibili – alla data di tali eventi - in conseguenza del sisma del maggio 2012. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento;

- b) l'abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed i beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo ai sensi della presente direttiva e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 2

Termini, luogo e modalità di presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi della presente direttiva i soggetti che hanno subito danni aventi un nesso di causalità con la tromba d'aria del 30 aprile 2014 e che hanno segnalato entro il termine del 20/09/2014 i danni mediante la scheda B allegata alla nota del Commissario delegato prot. 23 del 08/09/2014.
2. La domanda di contributo è presentata da:
 - i proprietari delle abitazioni danneggiate;
 - l'amministratore condominiale o un condomino delegato all'uso dagli altri condomini per le parti comuni danneggiate di un immobile; alla domanda deve essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale o l'atto di delega dei condomini che deve contenere anche l'espressa autorizzazione all'utilizzo del conto corrente del delegato;
 - i proprietari dei beni mobili ubicati in abitazioni danneggiate;
 - i proprietari dei beni mobili registrati.
3. Per le abitazioni danneggiate, qualora la segnalazione dei danni sia stata presentata da soggetti diversi dal proprietario, quali i titolari di un diritto reale o personale di godimento (locatari, comodatari, usufruttuari, etc.) in quanto tenuti per legge o per contratto alla riparazione dei danni, la domanda deve essere presentata dagli stessi soggetti, allegando delega scritta del proprietario e sua dichiarazione di espressa rinuncia al contributo.
4. Nel caso in cui la proprietà:
 - dell'abitazione danneggiata, dei beni mobili danneggiati ivi ubicati e dei beni mobili registrati danneggiati sia in capo allo stesso soggetto che sostiene anche la spesa, deve essere compilato e presentato un unico modulo di domanda di contributo;
 - di più beni mobili registrati sia in capo allo stesso soggetto che sostiene la spesa, deve essere compilato e presentato un unico modulo di domanda di contributo;
5. La domanda di contributo deve essere presentata, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445 ed utilizzando l'apposita modulistica allegata alla presente direttiva, entro il termine perentorio **del 15 gennaio 2015** al Comune nel cui territorio sono ubicati i beni immobili e i beni mobili danneggiati o erano presenti alla data degli eventi calamitosi i beni mobili registrati.
6. La domanda di contributo può essere consegnata per PEC, a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi, con apposita delega, o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione prevista da

specifiche disposizioni della presente direttiva, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

8. I proprietari di unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dei medesimi proprietari o di terzi e i proprietari dei beni mobili danneggiati ivi ubicati, che hanno interesse al riconoscimento di contributi, ancorché eventuali ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 6, devono presentare la relativa domanda comunque entro il termine di cui al comma 5.
9. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), i soggetti interessati al riconoscimento di contributi, ancorché eventuali ai sensi di quanto previsto al medesimo articolo 1, comma 7, lettere a) e b), devono presentare la relativa domanda comunque entro il termine di cui al comma 5.

Art. 3

Unità immobiliari danneggiate adibite ad abitazione principale del proprietario o di un terzo

1. Ai fini del presente provvedimento:
 - per unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso di cui alla presente direttiva, era stabilita la residenza anagrafica/dimora abituale del proprietario o di un terzo;
 - per terzo si intende il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.).
2. Nel caso in cui la residenza anagrafica non coincida con la dimora abituale, quest'ultima deve essere comprovata da idonea documentazione da allegarsi alla domanda di contributo (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi). Il Comune, nel caso in cui valuti la necessità di acquisire ulteriori documenti, ne fa richiesta all'interessato con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la dimora abituale nell'abitazione danneggiata in cui risulta stabilita, alla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica, il Comune richiede con le modalità previste al comma 2, la documentazione comprovante la effettiva dimora.
4. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende composta dall'abitazione (unità principale) ed eventuali pertinenze a servizio della stessa, ancorché non ubicate nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, comprovabile con idonea documentazione (esempio: catasto, atti di costituzione della proprietà, documentazione relativa al versamento di tributi inerenti all'abitazione).

Art. 4

Danni alle abitazioni principali e ai beni mobili ivi ubicati e importo dei contributi

1. Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali ed agli impianti dell'abitazione principale, come di seguito specificati:

- a) parti strutturali: coperture, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, muri di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio;
 - b) parti non strutturali: muri o cancellate di recinzione, pavimentazione interna ed esterna di diretta pertinenza dell'abitazione, intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, infissi interni ed esterni;
 - c) impianti: elettrico, termico, idrico, compreso il trattamento acque (es: cisterne, acquedotti e fognature), antenna TV, ascensore, montascale per persone disabili o anziane.
2. Sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili essenziali e funzionali all'uso abitativo ubicati nell'abitazione danneggiata, intendendosi per tali gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigorifero, lavastoviglie, forno, fornello/piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante.
 3. Per i danni all'abitazione il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo dei danni riportati nella scheda di segnalazione B (sezione totale danni ai beni immobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - l'importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell'articolo 8 solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000,00; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a €15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata;
 - la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel massimale di €85.000,00 sono ricomprese eventuali spese per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori per i quali tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
 5. Per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di €15.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - la spesa effettivamente sostenuta, IVA inclusa, per il ripristino o l'acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili;
 - un importo parametrico, entro il massimale di € 15.000,00, determinato, in base al numero e alla tipologia dei locali distrutti, e calcolato in: €5.000,00 per la cucina o, in alternativa, €6.000 per la sala con angolo cottura, € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3, €1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2, €2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse.
 6. Dal minor valore di cui ai commi precedenti sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000,00 per i danni all'abitazione e di € 15.000,00 per i danni ai beni mobili. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.
 7. L'eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 5

Danni alle parti comuni di un immobile e importo del contributo

1. Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali ed agli impianti costituenti parti comuni di un immobile, come di seguito specificati:
 - a) parti strutturali: coperture, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, muri di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio;
 - b) parti non strutturali: muri o cancellate di recinzione, pavimentazione interna ed esterna di diretta pertinenza dell'immobile, intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, infissi interni ed esterni;
 - c) impianti: elettrico, termico, idrico, compreso il trattamento acque (es.:cisterne, acquedotti e fognature), ascensore, antenna TV, montascale per persone disabili o anziane.
2. Per i danni alle parti comuni, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo dei danni riportati nella scheda di segnalazione B (sezione totale danni ai beni immobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - l'importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell'articolo 8 solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000,00; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a €15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata;
 - la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, nel massimale di €85.000,00 sono ricomprese eventuali spese tecniche e per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori per i quali tali prestazioni sono necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
4. Dal minor valore di cui al comma 2 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000,00. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.
5. Il presente articolo si applica anche per i danni a parti comuni di edifici in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari ad uso ufficio, studio professionale, etc..
6. L'eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 6

Casi di esclusione dal contributo dei danni alle abitazioni e alle parti comuni di un immobile

1. Sono esclusi dal contributo i danni:

- a) agli immobili o porzioni di immobili realizzati o utilizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi delle normative vigenti all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge sia intervenuta sanatoria o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata ed il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda è ammessa a contributo dal Comune con riserva;
- b) agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte, ai sensi della normativa vigente in materia di catasto, al Catasto dei fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.

Art. 7

Danni ai beni mobili registrati e importo del contributo

1. Per i danni ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014, il contributo è riconosciuto, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato, nella misura del 100% del minor valore tra:
 - a) l'importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili registrati) con una tolleranza in aumento del 10 % sull'importo segnalato;
 - b) la spesa sostenuta, IVA inclusa, per l'acquisto di un bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, ovvero la spesa sostenuta per la riparazione, IVA inclusa;
 - c) il valore commerciale del bene alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di Aprile 2014. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili del listino fino a una soglia minima di 1000 euro o, se il valore riferito all'ultimo anno disponibile sia inferiore a 1000 euro, la quotazione che verrà considerata sarà pari al valore inferiore a 1.000 euro. Nel caso in cui non sia prevista la quotazione Eurotax Giallo si farà riferimento a listini specializzati o, in mancanza di questi, alle perizie conservative che dovranno essere presentate dal richiedente.
2. Qualora con la medesima scheda B il valore complessivo del danno segnalato riguardi più beni mobili registrati, appartenenti allo stesso proprietario o anche a diversi proprietari, e da tale scheda non si deduca la quota riferita a ciascun bene, ai fini dell'applicazione del comma 1 devono essere comunicate al Comune le singole quote del valore complessivo segnalato.
3. In caso di distruzione o danno non riparabile, deve essere prodotto il certificato di rottamazione o, in mancanza di questo, deve essere prodotta la denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di cessione, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, del bene mobile registrato distrutto o danneggiato ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato deve essere prodotto il certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo che sarà decurtato dal minor valore di cui al comma 1.
4. Non è riconosciuto il contributo nei casi di:
 - a) rottamazione per l'estero: in tal caso il veicolo non viene tecnicamente rottamato, ma se ne dichiara il fuori uso in Italia e il medesimo continua a circolare all'estero e quindi per l'interessato si realizza una cessione del bene dietro un corrispettivo;

- b) permuta con un altro bene mobile registrato.
5. Dal minor valore di cui al comma 1 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegata la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.

Art. 8

Perizia asseverata

1. Per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un immobile di importo indicato nelle schede di segnalazione B) (sezione beni immobili) superiore ad € 15.000, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata da un professionista iscritto in apposito albo; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta una spesa totale pari o inferiore a € 15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata.
2. Il professionista abilitato nella perizia asseverata, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità:
 - identifica l'immobile danneggiato, precisando indirizzo e dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - specifica il numero e la tipologia dei vani danneggiati;
 - attesta la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso;
 - specifica quali, tra le parti strutturali e non strutturali e gli impianti indicati al comma 1 degli articoli 4 e 5, sono stati danneggiati, descrivendo la tipologia dei danni subiti da ciascuno di essi e stimandone il costo di ripristino con un computo metrico sulla base dell'elenco prezzi di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048/2012, pubblicata nel BURERT n. 137/2012 ed alla successiva delibera di integrazione n. 1006/2013, pubblicata nel BURERT n. 219/2013, e consultabili in: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzario>, o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, ed indicando anche l'importo IVA;
 - attesta, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i valori medi di mercato.
3. La spesa sostenuta per la perizia asseverata è rimborsata per un importo pari al 100% della stessa ed entro il massimale di € 1.500,00. Tale spesa è rimborsata anche nel caso di abitazioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, per le quali viene presentata la domanda di contributo ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, commi 8 e 9.

Art. 9

Termini entro i quali devono essere eseguiti gli interventi

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2015.**

2. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l'acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2015**.
3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili registrati o l'acquisto di beni mobili registrati equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **30 giugno 2015**.
4. La fissazione dei termini per l'esecuzione degli interventi sui beni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento di riconoscimento di eventuali contributi.

Art. 10

Modalità di rendicontazione e documentazione attestante la spesa sostenuta

1. Il pagamento in contanti è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a € 1.000,00. Per gli interventi di ripristino degli immobili danneggiati e dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati, la relativa spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali, mentre le spese relative ai beni mobili e ai materiali di cui al comma 5, attestate da documentazione non intestata, come gli scontrini fiscali, sono ammissibili solo se sostenute prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ed alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica dimostrante l'inserimento del bene nel contesto abitativo e autodichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo.
 - b) in caso di pagamento diverso dal contante, il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali e bonifici bancari, al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nello scontrino fiscale.
2. Nel caso di pagamenti effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della presente direttiva per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità di cui al presente articolo; il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione, sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto e, se trattasi di bene mobile non registrato, destinato all'abitazione danneggiata. Nel caso in cui il soggetto terzo, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, abbia acquistato e intestato a se stesso un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile per conto, di fatto, del richiedente il contributo, è necessario, altresì, che il bene registrato venga almeno cointestato a quest'ultimo, ai fini dell'ammissibilità a contributo della relativa spesa.
3. Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le diciture "pagato" e "data", riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione.
4. Le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva sono ammissibili solo se giustificate da fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture di cui al comma 3.
5. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione o dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate ai sensi del presente articolo.

6. Il Comune è tenuto all'annullamento della documentazione originale attestante la spesa sostenuta, attraverso apposito timbro, riportante la linea di finanziamento (DL74/14) e l'importo finanziato.
7. Nel caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene mobile registrato distrutto o danneggiato e non riparabile è richiesta la seguente documentazione:
 - a) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo, ove quest'ultimo sia di importo inferiore ad €1.000,00 ed il relativo pagamento, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, sia avvenuto in contanti;
 - b) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo nonché copia dell'estratto conto e di assegni bancari o postali o bonifici bancari ove la compravendita:
 - sia stata eseguita prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ed il prezzo indicato nel certificato sia di importo pari o superiore ad €1.000,00;
 - venga eseguita dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, indipendentemente dal prezzo indicato nel certificato.

Art. 11

Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. I Comuni provvedono entro **60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo alla relativa istruttoria, compreso un controllo a campione nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero di domande presentate entro il termine perentorio del **15 gennaio 2014** e, comunque, nella misura non inferiore al 20% delle stesse, avvalendosi a tal fine del supporto della Provincia di Modena.
2. Nei casi in cui alla domanda di contributo sia allegata la documentazione di cui all'articolo 10, comprovante la spesa sostenuta, i Comuni procedono - entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria o, comunque, entro 30 giorni dal trasferimento ad essi delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato - alla erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari nella misura del 100% del minor valore considerato negli articoli 4, 5 e 7, qualora la spesa sostenuta riguardi una o più delle seguenti tipologie di beni danneggiati:
 - a) parti comuni di un immobile, entro il massimale di €85.000,00;
 - b) abitazione principale, entro il massimale di €85.000,00;
 - c) beni mobili ubicati nell'abitazione principale danneggiata, entro il massimale di €15.000,00;
 - d) beni mobili registrati, entro il massimale di €25.000,00 per ciascun bene mobile registrato.
3. Qualora la spesa relativa ai beni di cui al comma 2 sia sostenuta dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 9, il Comune provvede all'erogazione del contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa di cui all'articolo 10.
4. Nel caso in cui la proprietà dei beni di cui al comma 2 sia in capo allo stesso soggetto che sostiene anche la spesa, i Comuni possono procedere, nel limite massimo di due erogazioni, al pagamento disgiunto dei contributi correlati alle distinte tipologie di beni ivi previste, se le rispettive spese sono sostenute e documentate in due momenti diversi e comunque nel rispetto dei termini di cui all'articolo 9.
5. Entro il **31 luglio 2015**, i Comuni trasmettono al Commissario delegato un primo elenco riepilogativo, previamente verificato dalla Provincia di Modena, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate.

6. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2015 previsto all'articolo 9, i Comuni trasmettono al Commissario delegato un elenco riepilogativo, previamente verificato dalla Provincia di Modena, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate oltre il 31 luglio 2015.

Art. 12

Cumulabilità dei contributi con le detrazioni di imposta

1. I contributi previsti dalla presente direttiva sono cumulabili con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16-bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. per i lavori sugli immobili ivi indicati e con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. per l'acquisto dei beni mobili ivi indicati (cosiddetto Bonus Mobili) secondo le modalità e procedure definite nelle norme richiamate e fatte salve eventuali sopravvenute modifiche delle norme medesime.
2. Sono detraibili, ai sensi delle norme richiamate al comma 1, le sole spese rimaste effettivamente a carico dei contribuenti, ad esclusione, pertanto, per quanto qui rileva, delle spese coperte dai contributi di cui alla presente direttiva.